

250 17 APR. 2009 M

Oggetto: L.r. 31/2008. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009, Art. 4, comma 4. Deroga al limite della facoltà di impegnare sui capitolo di spesa n. H41517, n. H41576, n. H41577, n. H42503 e n. H42518.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTO l'articolo 4 della l.r. 31/2008 ed in particolare:

- a) il comma 1, che prevede che la facoltà di impegnare è pienamente esercitata, fra l'altro, per le spese inderogabili concernenti il sociale;
- b) il comma 2, che prevede che il Presidente della Regione provveda con proprio decreto ad elencare i capitoli di bilancio riguardanti le spese per le quali si può impegnare l'intero stanziamento iscritto;
- c) il comma 3, che pone alla facoltà di impegnare sui restanti capitoli di spesa iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 il limite del 70% dello stanziamento annuo;
- d) il comma 4, che prevede che la Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal citato comma 3, su motivata proposta dell'assessore competente in materia, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio e programmazione economica;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 968 recante "Bilancio annuale e pluriennale 2009-2011. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9 bis legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";



250 17 APR. 2009 *N*

CONSIDERATO che il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0073 del 17 febbraio 2009 recante: "Elenco capitoli di spesa di cui all'articolo 4 -- Limiti agli impegni di spesa - l.r. 24 dicembre 2008, n. 31", non include nel sopracitato elenco i seguenti capitoli di spesa:

- a) H41517 denominato "Finanziamento all'azienda ASL RMC per il progetto Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso";
- b) H41576 denominato "Misure a sostegno della genitorialità (art. 54, comma 3, l.r. 26 del 28.12.2007)";
- c) H41577 denominato "Fondo per soggiorni estivi e weekend di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva ed adulti (art. 56, comma 3, l.r. 26 del 28.12.2007)";
- d) H42503 denominato "Fondo regionale per spese di investimento (l.r. 09/09/96, n. 38)";
- e) H42518 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000 (parte capitale)";

CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo di spesa n. H41517 denominato "Finanziamento all'azienda ASL RMC per il progetto reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso" sono finalizzate per la prosecuzione del progetto "Casa Dago" per il reinserimento sociale e la reintegrazione familiare del paziente "post-comatoso", approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 948, e che l'applicazione del limite alla facoltà di impugnarne l'intero stanziamento comporterebbe la non completa realizzazione di tale progetto di grande rilevanza sociale;

CONSIDERATO che l'articolo 54 legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)", istitutiva del capitolo di spesa n. H41576 (comma 3), prevede, (comma 1) che la Regione al fine di sostenere la genitorialità concede alle donne residenti nei comuni del Lazio da almeno un anno un contributo una tantum di 500 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2008 di Euro 5 milioni (comma 3);

ATTESO che la disposizione di cui all'articolo 54 della l.r. 26/2007 ha fatto sorgere in capo alle donne che partoriscono o adottano un figlio nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 una situazione giuridica di vantaggio di natura pretensiva connessa alla concessione di un emolumento economico e che lo stanziamento previsto per l'esercizio 2008, secondo i dati sul numero di nascite annuali registrati negli ultimi anni, non poteva ragionevolmente soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto;




250 17 APR. 2009 *Ms*

VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.";

ATTESO che, in considerazione di quanto detto precedentemente, la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2008, n. 599 recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9-bis legge regionale 25/2001)", ha apportato un incremento tabellare al capitolo di spesa n. H41576 prevedendo uno stanziamento di Euro 5.000.000 sia per l'esercizio finanziario 2009 sia per quello del 2010;

CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo di spesa n. H41577 denominato "Fondo per soggiorni estivi e weekend di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva ed adulti (art. 56, comma 3, l.r. 26 del 28.12.2007)" sono finalizzate alla realizzazione di soggiorni e weekend di sollievo organizzati allo scopo di prevenire l'aggravamento dello stato psicofisico e la condizione di emarginazione attraverso il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale nonché di favorire il percorso di riabilitazione offrendo alle famiglie un periodo di sollievo, e che, data l'esiguità del finanziamento, l'applicazione del limite alla facoltà di impugnare l'intero stanziamento comporterebbe l'assegnazione di contributi non congrui per la prosecuzione dei servizi già avviati a livello locale;

CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo di spesa n. H42503 denominato "Fondo regionale per spese di investimento (l.r. 09/09/96, n. 38)", sono finalizzate al miglioramento e alla qualità delle strutture preesistenti e alla realizzazione di nuove strutture che prestano servizi socio assistenziali e che, data l'esiguità del finanziamento, l'applicazione del limite alla facoltà di impugnare l'intero stanziamento comporterebbe l'assegnazione di contributi irrisori per la prosecuzione dei servizi e per il soddisfacimento della domanda sul territorio;

 CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo di spesa n. H42518 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000 (parte capitale)" sono finalizzate:

- a) quanto alla somma di Euro 1.000.000,00 per il completamento dei lavori di adeguamento funzionale delle sedi di servizio dell'IPAB "Centro regionale S. Alessio Margherita di Savoia, in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, comma 1, lettera b);
- b) quanto alla restante somma ed in attuazione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni, conseguita nella seduta del 26 settembre 2007, nonché della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2008, n. 622, a titolo di cofinanziamento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educative per la prima



250 17 APR. 2009 *Mr*

infanzia di cui all'articolo 1, commi 1259 e 1260 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007);

RITENUTO pertanto necessario prevedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della l.r. 31/2008, la deroga alla limitazione della facoltà di impegnare prevista dal comma 3 del medesimo articolo sui seguenti capitoli di spesa: H41517, H41576, H41577, H42503, H42518;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti;

all'unanimità

DELIBERA

per le ragioni citate in premessa:

A) di concedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, la deroga alla limitazione della facoltà di impegnare, di cui al comma 3 del medesimo articolo, sui seguenti capitoli di spesa:

- a) H41517 denominato "Finanziamento all'azienda ASL RMC per il progetto reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso";
- b) H41576 denominato "Misure a sostegno della genitorialità (art. 54 comma 3, l.r. 26 del 29.12.2007)";
- c) H41577 denominato "Fondo per soggiorni estivi e weekend di sollievo durante tutto l'anno in luoghi di villeggiatura per disabili in età evolutiva ed adulti (art. 56, comma 3, l.r. 26 del 28.12.2007)";
- d) H42503 denominato "Fondo regionale per spese di investimento (l.r. 09/09/96, n. 38)";
- e) H42518 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000 (parte capitale)";

B) di consentire l'impegno per l'intero stanziamento previsto sui capitoli di spesa di cui alla lettera A) per l'esercizio finanziario 2009.

ROMA 21 APR. 2009

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

